

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì - Cesena*



## REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

**Adottato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n° 23 del 26.03.1998**

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

## ART. 1 ISTITUZIONE – NUMERO – COMPOSIZIONE

1. Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari:

### **I^ COMMISSIONE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI**

in materia di programmazione generale, Tributi, Affari del Personale, Bilancio, Statuto e Regolamenti comunali.

### **II^ COMMISSIONE ASSETTO-USO DEL TERRITORIO-URBANISTICA E TERRITORIO**

programmazione e pianificazione territoriale, urbanistica, impatto ambientale, edilizia pubblica e privata.

### **III^ COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**

programmazione lavori pubblici, interventi di manutenzione del patrimonio, gestione del patrimonio comunale e demanio.

### **IV^ COMMISSIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO**

programmazione e interventi in materia di artigianato, industria, commercio, agricoltura, fiere e mercati.

### **V^ COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI-SCUOLA-CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**

programmazione e pianificazione dei settori di riferimento e rapporti con associazionismo volontariato, assistenze e beneficenza.

2. Ciascuna commissione è composta da almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare. Ogni consigliere agisce nella commissione con voto proporzionale al numero dei componenti il gruppo consiliare che rappresenta.
3. Le commissioni sono nominate dal Consiglio con votazione palese, previa designazione del capigruppo. Con lo stesso provvedimento il consiglio elegge il presidente della commissione sempre con voto palese.
4. La nomina deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio.
5. Ogni consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni.
6. Il Presidente della commissione, in caso di assenza, è sostituito da un consigliere da lui designato.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio procede alla sostituzione.

8. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il presidente della commissione.

## ART. 2 CONVOCAZIONE

1. Il presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni commissario può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente della commissione decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
2. La commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta di commissari che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri. La richiesta deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.
3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai commissari, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

## ART. 3 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentino almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quanto la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
3. Il sindaco e gli assessori possono sempre partecipare alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno tre giorni prima della riunione e sono a disposizione dei membri della commissione.

ART. 4  
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. L'attività delle commissioni è finalizzata, a favorire e snellire il lavoro del consiglio.
2. A tal fine esse provvedono, su richiesta del sindaco, alla preliminare valutazione delle proposte di deliberazioni di competenza del consiglio, nonché, se richieste dal consiglio, ad effettuare indagini conoscitive e studi relativi al funzionamento dei servizi, all'attuazione di programmi e progetti di intervento dipendenti e dei quali il comune è parte.
3. Sono sottoposte al preventivo parere delle commissioni le proposte di deliberazione relative:
  - a) ai regolamenti;
  - b) ai piani e programmi di qualunque materia;
  - c) alla disciplina generale dei tributi comunali e relative strutture tariffarie;
  - d) alle forme di gestione dei servizi pubblici;
  - e) alle proposte sulle quali siano stati espressi uno o più pareri contrari ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90 o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 55 della stessa legge.
4. Tuttavia è in facoltà del consiglio adottare deliberazioni nelle suddette materie senza il parere della commissione quando motivi di comprovata urgenza lo richiedano a tutela degli interessi del comune.
5. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. Il presidente, d'intesa con il sindaco, può riferire all'adunanza. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.

ART. 5  
SEGRETARIA DELLE COMMISSIONI  
VERBALE DELLE SEDUTE – PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale designato dal sindaco di intesa col dirigente dal quale dipende.
2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto insieme al presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità al comma 4 dell'art. 12.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai capigruppo ed al segretario generale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri. Tal deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario generale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione e gli investimenti, sono trasmessi anche al presidente del collegio dei revisori dei conti.